



Aurunci e Valle dei Santi

Gruppo di Azione Locale

“Aurunci e Valle dei Santi”

(Approvato con Det. CDA GAL Aurunci e Valle dei Santi n. 13 del 19.12.2019)

BANDO PUBBLICO

MISURA 19.

Sostegno allo sviluppo locale LEADER

SOTTOMISURA 19.2

Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP

TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 3.1.1

“Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari”

(art. 16 del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

INDICE

Articolo 1 – Definizioni e riferimenti normativi

Articolo 2 – Obiettivi e finalità dell’operazione

Articolo 3 – Ambito territoriale di intervento

Articolo 4 – Soggetti beneficiari

Articolo 5 – Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni

Articolo 6 – Limitazioni e vincoli

Articolo 7 – Termini e Modalità per la presentazione della domanda di sostegno

Articolo 8 – Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Articolo 9 – Agevolazioni previste e spese ammissibili

Articolo 10 – Criteri di selezione e modalità per la predisposizione delle graduatorie

Articolo 11 – Presentazione delle domande di pagamento e modalità di rendicontazione della spesa

Articolo 12 – Procedure d’attuazione

Articolo 13 – Disposizioni generali

Articolo 14 – Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Articolo 15 – Dotazione finanziaria del bando

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
2016/679 (GDPR)

Allegato “A” Regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari”

Il presente bando pubblico attiva, nell'ambito di quanto previsto dal Piano di Sviluppo Locale **“Crescere in un territorio sostenibile”** (approvato dalla Regione Lazio con Determinazione n. G05513 del 26 aprile 2018, pubblicata sul BURL n.36 Supplemento 1 del 03/05/2018), la **Misura 19. “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia SLTP”, Tipologia di Intervento - Operazione 19.2.1 3.1.1 “Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari”**.

ARTICOLO 1

Definizioni e riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 2017/2393 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n.1305/2013;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Regolamento (UE) n.1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 640/2014 recante integrazioni al regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;

- Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);
- Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- D.M. 8 febbraio 2016 n. 3536 “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” Intesa sancita in Conferenza Stato – Regioni nella seduta dell' 11 febbraio 2016;
- Allegato I alla D.G.R. Lazio n. 147 del 05/04/2016 “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”;
- Documento allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016 “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” e ss.mm.ii.
- Allegato 1 alla D.G.R. Lazio n. 133 del 28/03/2017 “Reg. (CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014/2020. Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”. Disposizioni regionali di attuazione per le misure “a investimento”.
- Criteri di selezione e le modalità per l'attribuzione dei punteggi, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio.
- Reg. (UE) n. 1151/2012 – sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Reg. (CE) n. 834/2007 – Relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Reg. (UE) n. 1144/2014 – relativo ad azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel mercato interno;
- Reg. (UE) n. 251/2014 – concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, che abroga il Reg. (CEE) 160/91 del Consiglio per le indicazioni geografiche dei vini aromatizzati;
- Reg. (CE) n. 110/2008 – Relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
- D.M. 14/10/2013 – Decreto recante disposizioni nazionali per l'attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;
- D.Lgs. 4 marzo 2011 – Regolamentazione del sistema di Qualità Nazionale Zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del Reg. (CE) n. 1974 /2006 della Commissione;

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 08/05/2014 che disciplina il “Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4337/2011 che istituisce il “Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica”;
- Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 – Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari – Art. 2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità Nazionale di produzione integrata.

Rimane fermo che è di applicazione ogni altra norma e disposizione vigente in materia.

ARTICOLO 2

Obiettivi e finalità dell’operazione

L’operazione di cui al presente bando ha la finalità di incentivare le aziende agricole e le loro associazioni alla partecipazione ai regimi di qualità, attraverso il riconoscimento di alcuni costi nelle fasi iniziali di adesione ai sistemi di qualità.

Si prevede un supporto finanziario a titolo di incentivo per coprire i costi delle certificazioni e delle analisi eseguite al fine dell’adesione ai regimi di qualificazione delle produzioni previsti dall’articolo 16, par. 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013 da parte dei produttori che vi aderiscono per la prima volta o vi abbiano aderito nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Gli investimenti programmati dovranno essere coerenti e perseguire le seguenti *priorità* dello sviluppo rurale, ed in particolare:

Codice Priorità	Priorità	Codice Focus	Focus	DIRETTA
P3	Promuovere l’organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	3.A	Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i produttori agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali”	X

I fabbisogni del PSR Lazio 2014/2020 associati sono i seguenti:

F.11: Promuovere l’innalzamento della qualità delle produzioni agricole.

Il fabbisogno del PSL del GAL “Aurunci e Valle dei Santi” associato è il seguente:

F.1: Promuovere l’innovazione ed organizzare i sistemi di filiera

ARTICOLO 3

Ambito territoriale di intervento

L'operazione si applica esclusivamente sul territorio dei seguenti Comuni: Ausonia, Castelforte, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, Pignataro Interamna, Sant'Ambrogio sul Garigliano, San Giorgio a Liri, Sant'Apollinare, Sant'Andrea del Garigliano, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia, Vallemaio, compresi nel Gruppo di Azione Locale (GAL) “**Aurunci e Valle dei Santi**”.

Il contributo richiesto dovrà riferirsi esclusivamente a produzioni di qualità ottenute su terreni o siti di preparazione/trasformazione ubicati nel territorio del GAL.

ARTICOLO 4

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del sostegno previsto dal presente bando i seguenti soggetti:

- Agricoltori in attività, in forma singola o aggregata in associazioni di produttori, che aderiscono per la prima volta ad un regime di qualità tra quelli elencati nell'**allegato A**).

Per associazioni di agricoltori si intendono le associazioni aventi personalità giuridica che raggruppino agricoltori in attività che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, tra le quali a titolo esemplificativo:

- Consorzi o associazioni di produttori biologici;
- Consorzi di tutela dei prodotti DOP, IGP e SGT riconosciuti ai sensi della normativa nazionale, in particolare dell'art. 14 della legge 526/99 e ai sensi dell'art 17 del D lgs. 61/2010 e successive modifiche, singoli o associati, e loro Associazioni regionali;
- Associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi della normativa nazionale;
- Cooperative agricole e loro Consorzi.

L'associazione di agricoltori deve possedere personalità giuridica ed essere in possesso di autonomia patrimoniale e fiscale.

Le associazioni di agricoltori per beneficiare dell'aiuto devono dimostrare di operare in regimi di qualità riconosciuta e aggregare agricoltori che partecipano per la prima volta ad un sistema di qualità.

Possono inoltre beneficiare del sostegno previsto dal presente bando le Associazioni/Organizzazioni di produzioni agroalimentari tradizionali (PAT) rientranti nell'elenco del MIPAAFT aggiornato

attraverso il DM 1419 del 7/02/2019 (GU Serie Generale n.60 del 12-03-2019 – Suppl. Ordinario n. 9).

Gli agricoltori, singoli o associati, che possono partecipare al sostegno devono risultare “agricoltori in attività”. Gli agricoltori in attività sono definiti dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, novellato dal Reg. (UE) n. 2017/2393 e del Decreto Ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 e ss.mm.ii

ARTICOLO 5

Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni

I soggetti richiedenti di cui all'articolo 4, alla data di presentazione della domanda di sostegno devono:

1. risultare agricoltori in attività, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, novellato dal Reg. (UE) n. 2017/2393, e desumibile dalla consultazione del fascicolo aziendale;
2. nel caso di associazioni di agricoltori: dimostrare di operare in regimi di qualità riconosciuti e aggregare agricoltori che partecipano per la prima volta ad un sistema di qualità;
3. essere nella condizione di partecipare per la prima volta ad un “regime di qualità”, di cui all'**allegato A**). Di conseguenza la prima iscrizione dell'azienda / associazione al relativo sistema di controllo, per lo specifico regime di qualità, deve avvenire o in data successiva alla presentazione della domanda di sostegno o entro i 5 anni precedenti. In quest'ultimo caso il periodo di riferimento per la quantificazione del contributo è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione ad un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

In particolare, per stabilire la data di nuova partecipazione al regime di qualità si dovrà far riferimento:

- a. alla data di iscrizione all'Elenco Regionale degli Operatori Biologici, effettuata secondo le modalità previste dalla Determinazione dirigenziale n. A08908 del 07/09/2012, relativamente al “regime di qualità” dell'Agricoltura Biologica;
- b. alla data della vendemmia per la quale risulta essere accolta la dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione di vino presentata dal produttore, laddove prevista, secondo le istruzioni applicative dettate da AGEA con nota prot. n.39575 del 25.10.2016 e ss.mm.ii., relativamente al “regime di qualità” dei vini DOC/DOCG/IGT;
- c. alla data del documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall'Organismo di Controllo preposto al controllo per lo specifico regime,

- relativamente ai regimi di qualità dei prodotti “DOP/IGP/STG”, “SQN Zootecnica”, “SQNPI”, “Vini Aromatizzati”, “Bevande spiritose a indicazioni geografiche”;
- d. alla data del documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall’Organismo di Controllo preposto al controllo per lo specifico regime, relativamente ai prodotti derivanti dai sistemi di qualità riconosciuti dagli Stati membri unicamente per prodotti destinati al consumo umano, secondo i seguenti criteri:
- la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono caratteristiche specifiche del prodotto, particolari metodi di produzione, oppure una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
 - il regime è aperto a tutti i produttori;
 - il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;
 - i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti.
- e. alla data del documento giustificativo o delibera di riconoscimento (o documento analogo) emesso dall’Organismo di Controllo preposto al controllo per lo specifico regime, relativamente ai prodotti derivanti regimi facoltativi di certificazione dei prodotti riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari, unicamente per prodotti destinati al consumo umano.

La verifica sul requisito della “prima partecipazione a un regime di qualità” verrà effettuata in relazione al CUAA di ciascuna impresa.

A tal fine, le domande di sostegno presentate dalle associazioni di agricoltori devono contenere i dati identificativi degli imprenditori agricoli destinatari dell’attività di certificazione e, per ciascuna impresa, l’importo delle spese previste per la partecipazione al regime di qualità.

Le associazioni di agricoltori richiedenti devono dimostrare di avere apposito mandato di rappresentanza dagli agricoltori ad operare, anche finanziariamente, per loro conto per la presentazione della domanda di sostegno. Il mandato, con dettagliati gli specifici obblighi reciproci, deve essere sottoscritto dai rappresentanti legali delle imprese agricole e dall’associazione in data antecedente la presentazione della domanda di sostegno per l’operazione di cui al presente bando. Nel caso di presentazione della domanda di sostegno da parte dell’associazione di agricoltori questa

sarà ricondotta, in termini di procedure informatiche, ad una domanda individuale. L'associazione di agricoltori dovrà però aggiornare, in via preliminare, il proprio fascicolo unico aziendale indicando i dati e le informazioni relative ai soggetti partecipanti e presentando il mandato di rappresentanza sottoscritto. Il CAA delegato provvederà, su richiesta dell'interessato, ad attivare la funzione relativa ai “**legami associativi**”, in modo da collegare i fascicoli aziendali dei singoli soggetti che aderiscono all'operazione di cui al presente bando al fascicolo aziendale dell'associazione che presenta la domanda di sostegno.

Il beneficiario dovrà aderire al regime di qualità entro la presentazione della prima domanda di pagamento.

Non sono ammissibili i costi sostenuti per la certificazione di produzioni ottenute o preparate/trasformate fuori dal territorio del GAL, anche se addebitati ad imprese con sede legale nel GAL.

La domanda di sostegno è relativa ad un periodo massimo di 5 anni dalla data di prima iscrizione al sistema di controllo e comunque, in ogni caso, fino al termine della programmazione del PSR Lazio 2014/2020.

Obbligo essenziale è quello di rimanere nel regime di qualità, per il quale è stato richiesto il contributo, per tutto il periodo di impegno, pena la decadenza totale dal contributo con la restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali.

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi finanziati con il Programma Operativo delle OP.

I requisiti di ammissibilità per l'accesso al beneficio dichiarati nella domanda di sostegno saranno verificati nell'ambito dei controlli amministrativi.

Ai sensi dell'art. 8 terzo comma della DGR n. 147/2016 non è consentito avere in corso sulla medesima tipologia di operazione/tipologia di intervento più domande di sostegno. Pertanto, non possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando pubblico i beneficiari che abbiano una domanda di sostegno ancora in corso a valere sulla MISURA 3 - SOTTOMISURA 3.1.1 del PSR Lazio 2014/2020. La domanda di sostegno è da intendersi in corso fino alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo completa con tutta la documentazione di rendicontazione, ai sensi del citato art. 8 della DGR Lazio n. 147/2016. Nel caso di domande di sostegno inserite nelle graduatorie di ammissibilità relative a bandi pubblici di omologhe tipologie di operazione, ritenute ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse finanziarie, il soggetto titolare della domanda può partecipare al presente bando pubblico solo dopo aver presentato formale rinuncia della domanda di sostegno inserita in graduatoria.

ARTICOLO 6

Limitazioni e vincoli

I progetti e le iniziative proposte dai beneficiari dell'operazione di cui al presente bando saranno esaminati alla luce delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato, de minimis e di doppio finanziamento di cui all'art. 26 dell'allegato I alla D.G.R. 147 del 05/04/2016 e ss.mm.ii. "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali", nel rispetto del principio della libera concorrenza e della libera circolazione delle merci.

Non sono ammissibili a finanziamento gli interventi finanziati con il Programma Operativo delle OP.

❖ **Demarcazione OCM**

L'ammissibilità degli interventi rispetta le limitazioni di intervento dettate dalle disposizioni delle OCM e dagli orientamenti regionali in materia di complementarietà contenuti nel capitolo 14 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

ARTICOLO 7

Termini e Modalità per la presentazione della domanda di sostegno

La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire **entro le ore 23:59 del 31/03/2020**.

❖ *Modalità di presentazione delle domande di sostegno su SIAN*

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul programma è obbligatoria la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.

Il fascicolo aziendale è unico ed univoco e contiene le informazioni strutturali e durevoli proprie di tutti i soggetti pubblici e privati, esercenti attività agricola, agroalimentare forestale e della pesca. Nel fascicolo aziendale devono essere presenti tutti i dati necessari per la compilazione della domanda, ivi incluso l'IBAN e la PEC; la modificazione del fascicolo aziendale durante la compilazione della domanda può pregiudicarne il rilascio.

I Centri di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta e alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

I soggetti interessati possono presentare la domanda o avvalendosi, per la compilazione, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.

Il modulo di delega, per l'abilitazione da parte della Regione alla compilazione della domanda di sostegno, è scaricabile dal portale "LAZIO EUROPA", raggiungibile all'indirizzo <http://www.lazioeuropa.it> nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i **cinque giorni lavorativi** che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del potenziale beneficiario, inviandone una scansione all'indirizzo PEC dell'area di competenza per territorio come riportato nel modulo.

La compilazione, la stampa e la presentazione (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS" - sottosezione "Sistema Informativo".

Per poter richiedere le credenziali di accesso all'applicativo per la presentazione ed il relativo rilascio informatico delle domande di sostegno è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta disponibile nel portale "LAZIO EUROPA", convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all'indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (One Time Password), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell'OTP utilizzando l'apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "sistema informativo".

La documentazione da integrare di cui all'articolo 8 alla domanda di sostegno e per la quale è prevista la firma, prima di essere allegata elettronicamente alla domanda di sostegno, dovrà essere convertita in formato PDF e firmata con apposita firma digitale.

Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso il beneficiario avrà l'onere di custodire l'originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l'Amministrazione ne richieda la visione.

La domanda si intende informatizzata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN; allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

Ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente assume, quali proprie, tutte le dichiarazioni, gli obblighi e gli impegni riportati nel modello di domanda di sostegno.

I punteggi relativi ai criteri di selezione dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno (autovalutazione) fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi. Ai fini della formulazione della graduatoria farà fede il punteggio definitivamente assegnato ad ogni criterio da parte del GAL.

In applicazione dell'articolo 4 del reg (UE) n. 809/2014 "Correzione e adeguamento di errori palesi", come recepito dall'articolo 27 "Errori palesi" del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" allegato I alla DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018, entro il termine fissato dal presente bando pubblico per la presentazione delle domande di sostegno, il richiedente può correggere o adeguare, in qualsiasi momento, la propria domanda nel caso di errori palesi.

ARTICOLO 8

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Con la domanda di sostegno il soggetto richiedente deve produrre la seguente documentazione riferita al periodo di impegno:

- 1) Relazione illustrativa**, sottoscritta dal beneficiario, che descriva: il tipo e l'oggetto della certificazione in termini di produzioni ottenute o preparate / trasformate sul territorio del GAL "Aurunci e Valle dei Santi"; l'elenco delle spese previste per il periodo di impegno; la dimostrazione del possesso dei requisiti per l'ottenimento dei punteggi afferenti ai criteri di

selezione. Oltre a quanto già esplicitato nella relazione tecnica dovrà essere allegato ogni documento utile per dimostrare e consentire la verifica sul possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei punteggi inerenti i criteri di selezione.

- 2) **Preventivo/i** (uno se l'organismo di certificazione è univocamente individuato per il regime di qualità dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, tre in assenza di tale vincolo) degli Organismi di certificazione per prima iscrizione, contributo annuo, compresi i costi per le verifiche ispettive;
- 3) **N. 3 preventivi per le analisi** previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'Organismo di certificazione. Ai sensi dell'art. 17 punto 6 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 147 del 05/04/2016, i preventivi devono essere intestati al beneficiario e rilasciati da ditte fornitrici, in concorrenza tra di loro, antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno, e inviati tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata del beneficiario o su quella del tecnico delegato. Le offerte dovranno essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato. Non potranno considerarsi eleggibili all'aiuto le spese per le quali le offerte, in tutto o in parte, sono acquisite in tempi e modalità diverse da quella sopra riportate, ovvero qualora le ditte offerenti, ancorché con diverso numero di partita IVA, avessero la medesima sede legale. In caso di domanda presentata dall'associazione di produttori sarà necessario che il preventivo abbia l'indicazione della spesa preventivata per ogni singolo produttore identificato.
- 4) **Elenco aderenti** al regime di qualità con indicazione per ciascuno di essi della data di nascita e del codice fiscale, nonché quantificazione della spesa preventivata per ciascuno (nel caso di associazioni di agricoltori oppure di Associazioni/Organizzazioni di produzioni agroalimentari tradizionali (PAT));
- 5) **Copia del mandato di rappresentanza** firmato da ogni agricoltore e dall'associazione richiedente (nel caso di associazioni di agricoltori oppure di Associazioni/Organizzazioni di produzioni agroalimentari tradizionali (PAT));
- 6) **Copia conforme all'originale della delibera** di approvazione dell'organo amministrativo dell'associazione per la presentazione delle domande di sostegno per l'operazione di cui al presente bando (nel caso di associazioni di agricoltori oppure di Associazioni/Organizzazioni di produzioni agroalimentari tradizionali (PAT));

- 7) **Dichiarazione de Minimis, dichiarazione doppio finanziamento** anche con OCM.
- 8) **Dichiarazione che l'Impresa non sia in difficoltà.**
- 9) **Scheda dei criteri di selezione** debitamente compilata con richiesta di attribuzione del punteggio spettante.

La documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 5 deve considerarsi essenziale ai fini dell'ammissibilità della domanda di sostegno.

ALTRE DISPOSIZIONI

In riferimento alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e da presentare al GAL, è di applicazione il secondo comma dell'articolo 21 del D.P.R. citato per cui la sottoscrizione delle dichiarazioni rese deve essere preventivamente autenticata. L'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.

Successivamente alla formale approvazione della graduatoria di ammissibilità, e prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo, il concorrente dovrà trasmettere al GAL la documentazione probatoria a comprova delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di sostegno, ai fini dell'effettuazione dei controlli su quanto dichiarato.

La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.

Tutti i requisiti e le condizioni di ammissibilità necessari devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda, fatte salve le deroghe concesse e specificate nell'articolato del bando pubblico.

ARTICOLO 9

Agevolazioni previste e spese ammissibili

❖ *Agevolazioni previste*

Il sostegno viene erogato come contributo in conto capitale concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale, in base ai costi fissi realmente sostenuti per la partecipazione al sistema di qualità prescelto, fino al termine della programmazione del PSR Lazio 2014/2020.

Qualora la prima partecipazione al regime di qualità sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione al regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

❖ *Intensità della spesa pubblica e massimali di investimento*

L'intensità dell'aiuto è fissata nella **misura del 100%** della spesa ammissibile al finanziamento.

L'aiuto comunque non può essere superiore a **3.000,00 euro all'anno** per singola azienda agricola.

Per le domande presentate dalle associazioni di agricoltori, per conto delle imprese agricole associate, il massimale di **Euro 3.000,00** è da intendersi riferito ad ogni impresa agricola.

❖ *Spese ammissibili*

Sono ammissibili all'aiuto i costi fissi realmente sostenuti per la partecipazione al sistema di qualità prescelto.

Per "costi fissi" si intendono le seguenti spese che verranno sostenute nel periodo d'impegno dagli agricoltori beneficiari, o ad essi imputabili da parte delle associazioni di agricoltori di cui sono soci, per la partecipazione per la prima volta ad uno dei regimi di qualità sovvenzionati:

- 1) **Costi derivanti dalla prima iscrizione al regime di qualità** (costi di prima iscrizione al sistema di controllo della qualità, sostenuto solo una volta, al momento dell'ammissione al sistema di controllo);
- 2) **Costi derivanti dal contributo annuo di partecipazione al regime di qualità** (contributo annuo per la partecipazione al sistema dei controlli, compresi i costi per le verifiche ispettive dell'organismo responsabile dei controlli);
- 3) **Costi delle analisi previste** (costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e relativi al piano dei controlli dell'organismo di certificazione).

I costi di cui al punto 1) sono ammissibili solo una volta.

I costi di cui ai punti 2) e 3) sono ammissibili fino al termine della programmazione del PSR Lazio 2014/2020.

ARTICOLO 10

Criteria di selezione delle domande e modalità per la predisposizione delle graduatorie

❖ *Criteria di selezione*

Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l’attribuzione dei punteggi, dei quali è stato “informato” il Comitato di Sorveglianza.

Ai fini della formazione delle graduatorie di merito, per la selezione dei progetti proposti, alle domande pervenute ritenute ammissibili, l’assegnazione dei punteggi avverrà secondo i criteri riportati nella tabella sottostante, dove sono, inoltre, specificate le declinazioni dei criteri di selezione con l’indicatore utilizzato per l’attribuzione del punteggio:

3.1.1. - Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agroalimentari e alimentari

Quantificazione dei Criteri:

Tipologia di priorità	Principio	codice regionale	Criteri	Punteggio per criterio	Punteggio massimo per criterio gruppo di criteri	Punteggio massimo per tipologia di priorità
Priorità relative al tipo di sistema di qualità riconosciuta	Tipologia di sistema di qualità	3.1.1 Aa	Produzioni ottenute con il metodo biologico	25	25	42
		I Specifico	Produzioni tipiche e di Qualità del territorio del GAL: Peperone di Pontecorvo; Oliva Itrana; Marzolina.	15		
		Specifico 3.1.1 Abc	Produzioni di Qualità DOC, DOCG e DOP; IGT, IGP, PAT	13		
		3.1.1 Ba	Rilevanza della superficie interessata dal SdQ rispetto alla SAU aziendale - SAU superiore al 75%. Non è cumulabile con il criterio 3.1.1 Aa	10	10	
		3.1.1 Bb	Rilevanza della superficie interessata dal SdQ rispetto alla SAU aziendale - SAU compresa tra il 50% e il 75%. Non è cumulabile con il criterio 3.1.1 Aa	8		
		3.1.1 Bc	Rilevanza della superficie interessata dal SdQ rispetto alla SAU aziendale - SAU compresa tra il 25% e il 50%. Non è cumulabile con il criterio 3.1.1 Aa	4		
	Favorire prodotti/sistemi di più recente registrazione negli elenchi europei	3.1.1 D	Sistemi di qualità di più recente registrazione negli elenchi europei. Registrazione entro i tre anni dalla pubblicazione del bando.	7	7	
Priorità aziendali	Giovani agricoltori	3.1.1 C	Agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni di cui all'art 2 lett.N del Reg (UE) 1305/2014	13	13	28
	N. agricoltori che partecipano al sistema di qualità riconosciuta	specifico 3.1.1.I	n. agricoltori aderenti al SdQ che partecipano al progetto. N. di associati superiore a 7 per le produzioni vitivinicole e superiore a 4 per le altre produzioni. La priorità non si applica per le produzioni biologiche.	5	15	

		specifico 3.1.1.II	n. agricoltori aderenti al SdQ che partecipano al progetto. N. di associati superiore a 10 per le produzioni vitivinicole e superiore a 7 per le altre produzioni. La priorità non si applica per le produzioni biologiche.	15		
Priorità territoriali	Localizzazione in aree D e zone montane	3.1.1 F	Aziende ricadenti in zone montane	3	5	5
		3.1.1 G	Aziende ricadenti in area D secondo la classifica regionale	2		
Approccio Collettivo	Beneficiari che partecipano ad approcci collettivi	specifico 3.1.1.III	Associazioni di agricoltori che partecipano a filiere operanti nell'area del GAL	25	25	25
Totale punteggio					100	100

Punteggio minimo: 25 (conseguito sommando i punteggi di almeno n.2 Criteri)

Casi di ex-equo: in caso di parità di punteggio si terrà conto dell'età dell'agricoltore o del rappresentante legale della società agricola con preferenza ai soggetti più giovani.

❖ **Modalità e disposizioni per la verifica e l'attribuzione delle priorità e dei punteggi dei criteri di selezione:**

Priorità relative al tipo di sistema di qualità riconosciuta

Tipologia di sistema di qualità

Criterio 19.2.1 3.1.1 Aa: Produzioni ottenute con il metodo biologico.

La priorità è attribuita se il soggetto richiedente preveda nella domanda di sostegno l'adesione al sistema di qualità biologico.

Nel caso di Associazioni di agricoltori la priorità è attribuita nel caso in cui tutti gli agricoltori aggregati attraverso la Domanda di Sostegno, prevedano nella domanda di sostegno l'adesione al sistema di qualità biologico.

Criterio 19.2.1 I Specifico: Produzioni tipiche e di Qualità del territorio del GAL: Peperone di Pontecorvo; Oliva Itrana; Marzolina.

La priorità è attribuita se il soggetto richiedente preveda nella domanda di sostegno l'adesione ad un sistema di qualità per un prodotto tipico e/o di qualità del territorio del GAL Aurunci e Valle dei Santi: Peperone (di Pontecorvo), oppure Oliva (Itrana), oppure Marzolina.

Nel caso di Associazioni di agricoltori la priorità è attribuita nel caso in cui tutti gli agricoltori aggregati attraverso la Domanda di Sostegno, prevedano nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata alla stessa l'adesione al medesimo sistema di qualità per il medesimo prodotto tipico e/o di qualità del territorio del GAL Aurunci e Valle dei Santi: Peperone (di Pontecorvo), oppure Oliva (Itrana), oppure Marzolina.

Criterio 19.2.1 Specifico 3.1.1 Abc: Produzioni di Qualità DOC, DOCG e DOP; IGT, IGP, PAT.

La priorità è attribuita se il soggetto richiedente preveda nella domanda di sostegno l'adesione a produzioni di qualità, quali: DOC, DOCG e DOP; IGT, IGP e/o Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT).

Nel caso di Associazioni di agricoltori la priorità è attribuita nel caso in cui tutti gli agricoltori aggregati attraverso la Domanda di Sostegno, prevedano nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata alla stessa l'adesione a produzioni di qualità per il medesimo sistema: DOC, DOCG e DOP; IGT, IGP e/o Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT).

Criterio 19.2.1 3.1.1 Ba: Rilevanza della superficie interessata dal SdQ rispetto alla SAU aziendale - SAU superiore al 75%. Non è cumulabile con il criterio 3.1.1 Aa

La priorità è attribuita se il soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dimostra di voler assoggettare la propria azienda agricola a sistemi di qualità riconosciuti. La priorità è attribuita nel rispetto del criterio della prevalenza (>75%) della SAU assoggettata rispetto alla SAU totale dell'azienda.

Nel caso di Associazioni di agricoltori la priorità è attribuita nel caso in cui tutti gli agricoltori aggregati attraverso la Domanda di Sostegno, prevedano nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata, di voler assoggettare la propria azienda agricola a sistemi di qualità riconosciuti. La priorità è attribuita nel rispetto del criterio della prevalenza (>75%) della SAU assoggettata rispetto alla SAU totale dell'azienda.

Si specifica che tale criterio non è cumulabile con il criterio 3.1.1 Aa.

Criterio 19.2.1 3.1.1 Bb: Rilevanza della superficie interessata dal SdQ rispetto alla SAU aziendale - SAU compresa tra il 50% e il 75%. Non è cumulabile con il criterio 3.1.1 Aa

La priorità è attribuita se il soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dimostra di voler assoggettare la propria azienda agricola a sistemi di qualità riconosciuti. La priorità è attribuita nel rispetto del criterio della prevalenza (compresa tra il 50% e il 75%) della SAU assoggettata rispetto alla SAU totale dell'azienda.

Nel caso di Associazioni di agricoltori la priorità è attribuita nel caso in cui tutti gli agricoltori aggregati attraverso la Domanda di Sostegno, prevedano nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata, di voler assoggettare la propria azienda agricola a sistemi di qualità riconosciuti. La priorità è attribuita nel rispetto del criterio della prevalenza (compresa tra il 50% e il 75%) della SAU assoggettata rispetto alla SAU totale dell'azienda.

Si specifica che tale criterio non è cumulabile con il criterio 3.1.1 Aa.

Criterio 19.2.1 3.1.1 Bc: Rilevanza della superficie interessata dal SdQ rispetto alla SAU aziendale - SAU compresa tra il 25% e il 50%. Non è cumulabile con il criterio 3.1.1 Aa

La priorità è attribuita se il soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dimostra di voler assoggettare la propria azienda agricola a sistemi di qualità riconosciuti. La priorità è attribuita nel rispetto del criterio della prevalenza (compresa tra il 25% e il 50%) della SAU assoggettata rispetto alla SAU totale dell'azienda.

Nel caso di Associazioni di agricoltori la priorità è attribuita nel caso in cui tutti gli agricoltori aggregati attraverso la Domanda di Sostegno, prevedano nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata, di voler assoggettare la propria azienda agricola a sistemi di qualità riconosciuti. La priorità è

attribuita nel rispetto del criterio della prevalenza (compresa tra il 25% e il 50%) della SAU assoggettata rispetto alla SAU totale dell'azienda.

Si specifica che tale criterio non è cumulabile con il criterio 3.1.1 Aa.

Favorire prodotti/sistemi di più recente registrazione negli elenchi europei

Criterio 19.2.1 3.1.1 D: Sistemi di qualità di più recente registrazione negli elenchi europei. Registrazione entro i tre anni dalla pubblicazione del bando.

La priorità è attribuita se il soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dimostra di voler assoggettare la propria azienda agricola a sistemi di qualità riconosciuti di più recente registrazione negli elenchi europei. La registrazione deve essere avvenuta entro tre anni dalla data di pubblicazione del bando.

Nel caso di Associazioni di agricoltori la priorità è attribuita nel caso in cui tutti gli agricoltori aggregati attraverso la Domanda di Sostegno, prevedano nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata, di voler assoggettare la propria azienda agricola a sistemi di qualità riconosciuti di più recente registrazione negli elenchi europei. La registrazione deve essere avvenuta entro tre anni dalla data di pubblicazione del bando

Priorità aziendali

Giovani agricoltori

Criterio 19.2.1 3.1.1 C: Agricoltori con età compresa tra 18 e 40 anni di cui all'art 2 lett.N del Reg (UE) 1305/2014.

Il punteggio è attribuito ai giovani agricoltori (art. 2, comma 1, lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013) con età compresa tra 18 e 40 anni (entro i 41 anni non compiuti) alla data di inoltro (rilascio informatico) della domanda di sostegno presentata per l'adesione al presente bando pubblico, che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda e che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali.

Nel caso di Associazioni di agricoltori la priorità è attribuita nel caso in cui il 50% degli agricoltori aggregati attraverso la Domanda di Sostegno, dimostrino nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata, di essere giovani agricoltori (art. 2, comma 1, lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013) con età compresa tra 18 e 40 anni (entro i 41 anni non compiuti) alla data di inoltro (rilascio informatico) della domanda di sostegno presentata per l'adesione al presente bando pubblico, che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda e che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali.

Numero agricoltori che partecipano al sistema di qualità riconosciuta

Criterio 19.2.1 specifico 3.1.1 I: numero di agricoltori aderenti al SdQ che partecipano al progetto. N. di associati superiore a 7 per le produzioni vitivinicole e superiore a 4 per le altre produzioni. La priorità non si applica per le produzioni biologiche.

La priorità è attribuita nel caso in cui il numero degli agricoltori associati che partecipano al progetto, aderenti ad un sistema di qualità riconosciuta, sia superiore a 7 per coloro che svolgano produzioni vitivinicole e superiore a 4 per coloro che svolgono tutte le altre produzioni.

Si specifica che tale priorità non è riconosciuta per le produzioni biologiche.

criterio 19.2.1 specifico 3.1.1 II: numero di agricoltori aderenti al SdQ che partecipano al progetto. N. di associati superiore a 10 per le produzioni vitivinicole e superiore a 7 per le altre produzioni. La priorità non si applica per le produzioni biologiche.

La priorità è attribuita nel caso in cui il numero degli agricoltori associati che partecipano al progetto, aderenti ad un sistema di qualità riconosciuta, sia superiore a 10 per coloro che svolgano produzioni vitivinicole e superiore a 7 per coloro che svolgono tutte le altre produzioni.

Si specifica che tale priorità non è riconosciuta per le produzioni biologiche.

Priorità territoriali

Localizzazione in aree D e zone montane

criterio 19.2.1 3.1.1 F: Aziende ricadenti in zone montane.

La priorità viene attribuita se l'azienda è ubicata in zona montana secondo la classificazione regionale dello sviluppo rurale.

Nel caso di Associazioni di agricoltori la priorità è attribuita nel caso in cui tutti gli agricoltori aggregati attraverso la Domanda di Sostegno hanno la propria azienda ubicata in zona montana secondo la classificazione regionale dello sviluppo rurale.

criterio 19.2.1 3.1.1 G: Aziende ricadenti in area D secondo la classifica regionale.

La priorità viene attribuita se l'azienda è ubicata in area "D" come da Zonizzazione del PSR Lazio 2014-2020.

Nel caso di Associazioni di agricoltori la priorità è attribuita nel caso in cui tutti gli agricoltori aggregati attraverso la Domanda di Sostegno hanno la propria azienda ubicata in area "D" come da Zonizzazione del PSR Lazio 2014-2020.

Approccio Collettivo

Beneficiari che partecipano ad approcci collettivi

criterio 19.2.1 specifico 3.1.1 II: Associazioni di agricoltori che partecipano a filiere operanti nell'area del GAL

La priorità viene attribuita nel caso in cui le Associazioni di agricoltori abbiano partecipato ad uno o più progetti di cooperazione inerenti le "Filiere organizzate", operanti in area GAL, attivabili attraverso la Sottomisura 16.4.1. sia del PSR LAZIO 2014/2020, sia del PSL del GAL "Aurunci e Valle dei Santi".

❖ **Modalità di formazione della graduatoria**

I requisiti di priorità e l'autovalutazione con l'attribuzione dei relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di sostegno, essere descritti nella relazione tecnica e supportati, laddove previsto e necessario, da adeguata documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno. In fase di istruttoria tecnico amministrativa si procederà ad accertare il possesso delle priorità dichiarate ed a confermare o meno il punteggio corrispondente.

La graduatoria unica predisposta in attuazione del presente bando è approvata con Deliberazione del CdA del GAL che dovrà individuare le domande di sostegno ritenute *“ammissibili e finanziate”*, ovvero di quelle collocate in posizione utile nella graduatoria fino alla copertura delle risorse stanziare per il presente bando pubblico. Lo stesso atto approva anche gli elenchi delle domande di sostegno *“non ammissibili”* e di quelle *“ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi”*. Per le domande *“non ammissibili”*, dovrà essere riportata la motivazione che determina l'adozione del provvedimento di non ammissibilità.

Qualora la domanda di sostegno collocata nell'ultima posizione utile della graduatoria di ammissibilità non sia finanziabile per intero, la stessa domanda sarà ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi; in tal caso, il GAL si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi che consentano il finanziamento dell'intero importo ritenuto ammissibile.

ARTICOLO 11

Presentazione delle domande di pagamento e modalità di rendicontazione della spesa

Gli aiuti spettanti sono erogati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione della domanda annuale di pagamento da parte del soggetto beneficiario.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito, di concerto, dal GAL, dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN, entro il 30/09.

Dopo il rilascio informatico e solo per gli errori palesi è consentita la correzione della domanda di pagamento e degli allegati.

❖ **Documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese sostenute**

Modalità di rendicontazione: Rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati.

Per la rendicontazione della spesa, il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:

1. Elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa, con gli estremi dei pagamenti effettuati;
2. Copia delle fatture quietanzate emesse dall'Organismo di Controllo, dai Laboratori analisi, relative alle spese sostenute nell'anno precedente. In caso di domande effettuate dalle associazioni di produttori, per conto dei propri associati, la fattura dovrà essere intestata all'associazione dei produttori, ma dovrà riportare, in modo da permettere di determinare in maniera inequivocabile la competenza e la specifica della singola spesa imputata al singolo produttore, la denominazione, il CUAA, il CUP dell'atto di concessione, la qualificazione e
3. quantificazione della spesa sostenuta per ciascuno. Tutte le fatture devono obbligatoriamente riportare con chiarezza il riferimento al PSR 2014-2020 quale spesa rendicontata ai fini degli aiuti previsti dal tipo di operazione 19.2.1 3.1.1, pena l'inammissibilità dell'importo relativo;
4. Copia dei documenti di pagamento relativi alle fatture quietanzate di cui al punto 1 e 2, ricordando che tutti i pagamenti devono essere effettuati solo dal beneficiario del contributo e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale revoca del contributo spettante;
5. Eventuale documentazione rilasciata dalla struttura di controllo riguardante situazioni di irregolarità. Solo la situazione di irregolarità grave con esclusione dal sistema di controllo nell'anno di riferimento porterà alla decadenza della domanda.

I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall'Autorità di Gestione e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

Il controllo amministrativo della domanda di pagamento effettuerà la verifica della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione del progetto approvato, comprovata da fatture e da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente.

Il GAL provvede, entro il termine massimo di 60 giorni a decorrere dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento annuale, alla definizione della relativa istruttoria.

❖ **Modalità di pagamento**

Per quanto riguarda le modalità di pagamento si rimanda:

- all'art.30 *“Spese ammissibili, decorrenza e modalità di pagamento”* del Documento allegato alla DGR n.147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite;
- all'art. 7 *“Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento”* del Documento allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016 *“Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”* e ss.mm.ii.

❖ **Conservazione e disponibilità dei documenti**

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica) nel rispetto delle specifiche di cui all'art. 31 del Documento allegato alla DGR n.147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite.

ARTICOLO 12 **Procedure d'attuazione**

❖ **Controlli amministrativi sulle domande di sostegno**

Tutte le domande di sostegno nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi. I controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono svolti in conformità all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tengono conto delle norme sul procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive mm.e ii.

Per ciascuna domanda di sostegno, ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. è individuato dal GAL un responsabile del procedimento amministrativo, che sarà comunicato al beneficiario tramite posta certificata PEC.

Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di sostegno, il GAL “Aurunci e Valle dei Santi” pubblica sul sito internet www.galauruncievalledeisanti.it l’elenco delle domande presentate (rilasciate informaticamente).

La fase di istruttoria amministrativa della domanda di sostegno e degli allegati presentati a corredo della stessa prevede una verifica formale della domanda, per una valutazione tecnica sulla conformità del progetto agli obiettivi ed alle finalità previste nella misura, per stabilire l’ammissibilità e la congruità delle spese, per accertare l’esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, per la valutazione dei criteri di selezione.

In particolare, il controllo amministrativo sulla domanda di sostegno riguarderà la verifica:

- del rispetto dei termini e delle scadenze fissate per la presentazione (rilascio informatico) della domanda di sostegno;
- che la domanda di sostegno sia stata presentata e rilasciata esclusivamente avvalendosi dell’apposito applicativo informatico disponibile sulla piattaforma nazionale del SIAN;
- del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle condizioni di ammissibilità pertinenti all’operazione per cui si chiede il sostegno;
- dei punteggi attribuiti in base ai criteri di selezione;
- dell’ammissibilità e della congruità delle spese;
- del principio dell’unicità del finanziamento;
- dei massimali di investimento e delle aliquote di cofinanziamento stabilite dal programma;
- della conformità dell’operazione con gli obblighi stabiliti in materia di aiuti di Stato e le altre norme e requisiti obbligatori;
- della rispondenza agli obiettivi e alle finalità previste nella presente “Tipologia di Operazione”.

Per le verifiche di congruità e ragionevolezza delle spese ritenute ammissibili si fa riferimento alle disposizioni richiamate nel precedente articolo 5 del presente bando pubblico.

Saranno ritenute **non ammissibili** e pertanto non finanziabili le domande di sostegno:

- presentate (rilasciate informaticamente) oltre i termini come stabiliti dal presente bando pubblico;
- compilate, presentate e “rilasciate” utilizzando degli applicativi informatici o ricorrendo a delle modalità diverse da quelle previsti e funzionanti sulla piattaforma informatica appositamente predisposta sul S.I.A.N.;

- che, nella valutazione dei criteri di selezione, non raggiungono il punteggio minimo come stabilito nell'articolo 10 del presente bando pubblico;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente bando pubblico;
- che non soddisfano le condizioni di ammissibilità stabilite nell'articolo 5 del presente bando pubblico;
- non rispondenti agli obiettivi e alle finalità previste nella presente “Tipologia di Operazione”;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto a quelli richiesti nel bando, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell'Amministrazione; erronee, salvo il caso di errori palesi e sanabili nel rispetto delle condizioni previste nel presente bando pubblico.

In applicazione dell'articolo 10 bis della L 241/90 e successive mm. e ii. il GAL, in qualità di struttura responsabile dell'istruttoria amministrativa sulla domanda di sostegno, prima di procedere alla formale adozione dei provvedimenti di non ammissibilità comunica al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa il richiedente può presentare proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni che il richiedente ha prodotto in applicazione della richiamata procedura di cui all'articolo 10 bis della L.241/90 e successive mm. e ii. o comunque dopo aver attivato detta procedura, il GAL provvederà alla formale comunicazione al soggetto richiedente, tramite posta certificata PEC, della non ammissibilità della domanda di sostegno riportante le motivazioni sul mancato accoglimento delle osservazioni prodotte.

Sul provvedimento definitivo, ovvero la deliberazione del GAL per l'approvazione della graduatoria finale e dei progetti non ammissibili, è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell'atto, laddove prevista.

Completate le istruttorie di ammissibilità, il GAL provvederà ad approvare l'elenco delle domande di sostegno presentate e rilasciate informaticamente, l'elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell'investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di selezione, nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.

Il GAL provvederà a predisporre la graduatoria unica con indicazione dei progetti *“ammissibili e ammessi a finanziamento”*, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli *“ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse”* e dei progetti *“non ammissibili”*.

La graduatoria finale e l'elenco delle domande non ammissibili sarà approvata con Deliberazione del CdA del GAL che sarà pubblicata sul sito www.galauruncievalledeisanti.it.

❖ **Provvedimenti di concessione**

Successivamente alla formale approvazione della graduatoria di ammissibilità, per ognuna delle domande di sostegno ammesse e finanziabili, una volta acquisita la documentazione probatoria comprovante le dichiarazioni sostitutive rese all'atto della presentazione della domanda di sostegno, il GAL adotta appositi provvedimenti di concessione del contributo.

I provvedimenti di concessione del contributo dovranno necessariamente riportare, almeno:

- riferimenti al bando pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- dati finanziari relativi alla spesa totale ammessa a contributo con specificazione delle spese ammissibili distinti per “tipologia di intervento/sottointervento” nel rispetto della classificazione utilizzata nell'applicativo informatico SIAN per la presentazione delle domande;
- modalità di erogazione del contributo con indicazione delle disposizioni attuative per la concessione dei pagamenti;
- impegni ed obblighi, nonché eventuali prescrizioni derivanti dal procedimento istruttorio di ammissibilità della domanda di sostegno;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale le attività dovranno essere ultimate;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;
- obblighi in materia di informazione e pubblicità;

- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni.

Il provvedimento di concessione, notificato al beneficiario o suo delegato tramite PEC dovrà essere sottoscritto per accettazione, dal soggetto beneficiario interessato o suo delegato e ritrasmesso al GAL tramite PEC non oltre il **quindicesimo giorno** dalla notifica.

❖ *Tempi di realizzazione delle operazioni ed eventuale disciplina delle proroghe*

L'iniziativa deve essere completata entro i termini previsti riportati nel provvedimento di concessione.

❖ *Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali*

Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio degli interventi le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del Reg. (CE) n. 1306/2013, possono essere riconosciute nei casi individuati dall'art. 33 dell'allegato 1 alla DGR n. 147/2016 salvo successive modifiche/integrazioni che si intendono automaticamente recepite.

❖ *Varianti*

Per la disciplina delle “varianti in corso d’opera” e gli “adeguamenti tecnici” si applicano le disposizioni recate dall'articolo 32 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016, come integrato e/o sostituito dal documento “Manuale delle procedure” di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

CAMBIO DEL BENEFICIARIO

Il cambio del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- il subentrante si impegni formalmente, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione competente, a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente;
- il cambio non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

Nel caso di presentazione della domanda di sostegno da parte della associazione di agricoltori, il cambio di un soggetto aderente al regime di qualità, facente parte dell'associazione degli agricoltori beneficiaria del contributo, viene considerato alla stregua di un cambio del beneficiario e deve rispettare le condizioni suddette.

Il beneficiario cedente deve presentare apposita richiesta di rinuncia tramite PEC al GAL entro 60 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. Qualora non fosse autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il subentrante deve presentare apposita richiesta tramite PEC al GAL entro 60 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione.

La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e la titolarità al subentro.

Il GAL comunica via PEC al subentrante e al cedente l'esito della variante richiesta per il cambio del beneficiario.

L'istruttoria della variante dovrà compiersi entro un termine massimo di 60 giorni a decorrere dal ricevimento della richiesta.

CAMBIO DELL'ORGANISMO DI CONTROLLO:

Il beneficiario è tenuto a comunicare, tramite PEC al GAL entro 60 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione, il cambio dell'Organismo di controllo per il medesimo Regime di qualità, trasmettendo in allegato idonea documentazione atta a dimostrare:

- che venga garantita la continuità dell'impegno assunto;
- le motivazioni che hanno reso necessario il cambio dell'organismo di controllo;
- che il cambio non comporti spese aggiuntive rispetto a quelle ammesse a contributo e, se del caso, le stesse rimarranno a completo carico del beneficiario.

La mancata osservanza delle modalità di comunicazione sopra descritte o il mancato rispetto della continuità dell'impegno assunto comporterà l'applicazione delle riduzioni/decadenze/esclusioni previste dalla D.G.R. 133/2017 e ss.mm.ii.

❖ **Controlli in loco**

Le operazioni finanziate nell'ambito della sottomisura sono oggetto di controlli in loco ai sensi degli artt. 49-51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e secondo quanto stabilito dall'art. 19 dell'allegato I alla D.G.R. n. 147/2016 e ss.mm.ii.

❖ **Controlli e applicazione di riduzioni, rifiuti, revoche e sanzioni**

Secondo quanto stabilito dall'art. 28 dell'allegato 1 alla DGR 147/2016 e fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Reg. UE 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le disposizioni regionali per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure "a investimento", di cui all'allegato 1 alla D.G.R. 133/2017 e le disposizioni delle eventuali successive determinazioni dirigenziali che saranno approvate.

❖ **Disposizioni per l'esame dei reclami**

L'attuazione dei procedimenti amministrativi, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii., prevede che i reclami siano, per quanto possibile, prevenuti, consentendo la massima partecipazione al procedimento da parte dei potenziali beneficiari.

Ove le disposizioni sulla partecipazione al procedimento non consentano di evitare il reclamo, si procederà in coerenza con quanto stabilito al capitolo 15 del programma di sviluppo rurale 2014/2020.

❖ **Controlli ex post**

Le operazioni connesse alla presente sottomisura saranno oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni previsti nel presente bando all'art. 5 "Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni" e riportati nell'atto di concessione del contributo, secondo quanto stabilito dall'art. 20 dell'allegato 1 alla D.G.R. 147/2016 e ss.mm.ii.

❖ **Controlli amministrativi sulle domande di pagamento**

Tutte le domande di pagamento nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa).

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento sono effettuati in conformità all'art. 48 del Reg UE 809/2014 tenendo conto, tra l'altro, delle disposizioni recate dall'articolo 18 del documento

“Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” di cui all’Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento “Manuale delle procedure” di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

Qualora l’entità del contributo concesso sia pari o superiore a 150.000,00 euro, il pagamento dello stesso, a qualsiasi titolo (anticipo, acconto e saldo), sarà autorizzato dall’Autorità di gestione solo dopo l’acquisizione e verifica dell’informativa antimafia come previsto dal D. Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm. e ii.

L’erogazione del contributo da parte dell’Organismo Pagatore AGEA è subordinata alle verifiche di regolarità contributiva del soggetto beneficiario.

ARTICOLO 13 ***Disposizioni generali***

❖ *Errori palesi*

Le domande di sostegno e di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti ed adeguati in qualsiasi momento dopo la presentazione solo nel caso di errori palesi. In ogni caso il richiedente, su propria iniziativa, non può effettuare una correzione di un errore palese dopo la scadenza fissata per la presentazione delle domande di sostegno.

Sono considerati errori palesi, purché il beneficiario abbia agito in buona fede e purché tali errori siano agevolmente individuabili durante un controllo amministrativo, i seguenti:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati;

L’errore palese può essere evidenziato per iscritto dal beneficiario oppure rilevato dalla struttura incaricata del controllo, che ne informa l’interessato.

❖ *Iva e altre imposte e tasse*

L’imposta sul valore aggiunto e gli interessi passivi non sono ammissibili a contributo salvo i casi indicati all’art. 11 del Documento allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016 “Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” e successive modifiche e integrazioni, che si intendono automaticamente recepite, e del richiamato art. 69 comma 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

❖ *Ritiro di domande di sostegno e domande di pagamento*

Le domande di sostegno e le domande di pagamento nonché l'eventuale documentazione a corredo possono essere ritirate, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o nei documenti allegati o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti dei documenti che presentano inadempienze.

Il ritiro di cui al comma precedente riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione dei documenti ritirati.

La richiesta effettuata con una domanda di sostegno ritirata non può essere riproposta.

❖ *Divieto di doppio finanziamento*

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione Europea.

Le spese finanziate nell'ambito degli aiuti di stato previsti dal programma non possono beneficiare di alcuna altra forma di finanziamento pubblico.

❖ *Cessione di aziende*

Ai fini del presente articolo si applica quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Si intende per:

- «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;
- «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
- «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

Si richiama, in particolare, il comma 2 dell'articolo 8 del Reg. UE n. 809/2014 il quale stabilisce: "Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di

pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta".

Ferme restando le condizioni di cui all'art. 8 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e qualora l'azienda ceduta soddisfi tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto, il contributo è erogato al cessionario qualora lo stesso:

- comunichi al GAL, entro il termine di trenta giorni, l'avvenuta cessione dell'azienda e l'intendimento di subentrare nel pagamento del sostegno;
- presenti entro trenta giorni dalla richiesta del GAL la domanda di pagamento e la necessaria documentazione giustificativa.

❖ *Disposizioni generali*

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando pubblico si rinvia a quanto stabilito dal PSR 2014-2020 della Regione Lazio ed ai relativi provvedimenti di attuazione, dal Piano di Sviluppo Locale del GAL ed ai relativi provvedimenti di attuazione nonché a quanto stabilito dalle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale e ad eventuali successivi provvedimenti emanati sia dall'Autorità di Gestione che dall'Organismo Pagatore nel rispetto delle vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

ARTICOLO 14

Obblighi in materia di informazione e pubblicità

Per le disposizioni in ordine agli obblighi in materia di informazioni e pubblicità si rinvia alle disposizioni recate dall'articolo 38 del documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali" di cui all'Allegato I della DGR n. 147/2016 come integrato e/o sostituito dal documento "Manuale delle procedure" di cui alla Det. Dir. n. G07457/2018.

I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Locale "**Crescere in un territorio sostenibile**" verranno pubblicati sul sito internet www.galauruncievalledeisanti.it

Gli stessi documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono pubblicati e consultabili sul sito Internet regionale www.lazioeuropa.it.

Oltre a quanto stabilito nel presente articolo, per la realizzazione delle azioni di informazione, si applicano le linee guida approvate dall'Autorità di gestione con Determinazione n. G15742 del 14 dicembre 2015 disponibili sul sito www.lazioeuropa.it.

ARTICOLO 15

Dotazione finanziaria del bando

Per il finanziamento delle domande di sostegno inoltrate ai sensi del presente bando e ritenute ammissibili, sono stanziati complessivamente **Euro 80.000,00 (ottantamila/00)** di spesa pubblica.

Il GAL potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente Bando, in funzione dell'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione e del PSL del GAL come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all'attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Premessa

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo (General Data Protection Regulation - GDPR) disciplina la protezione dei dati personali delle persone fisiche in ordine al loro trattamento. Questo consiste nella acquisizione, cancellazione, conservazione di dati personali

attinenti ossia ad elementi che possano identificare la persona, ovvero a dati cd "sensibili", concernenti le opinioni e le attitudini delle persone fisiche in tema di religione, gusti sessuali, politica, salute, elementi biometrici o razziali, o giudiziari. La nuova disciplina, che innova il Codice Italiano Privacy – Dlgs 196/2003 (in virtù del recente apporto armonizzatore del Dlgs 101/2018), si occupa anche di libera circolazione di dati personali. Il GDPR garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati.

Tipologia di dati trattati - Titolare del Trattamento - responsabile della protezione dei dati (DPO) – base giuridica del trattamento – finalità del trattamento – durata del trattamento.

Tutto ciò doverosamente premesso; considerato che i dati personali trattati dal GAL Aurunci e Valle dei Santi e dalla Regione Lazio nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e nell'espletamento delle procedure del PSR FEASR (Programma di Sviluppo Rurale - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – Misura 19) saranno solo quelli di coloro che faranno domanda di aiuto: il trattamento avverrà in forza di legge e sulla base delle domande presentate in ossequio all'avviso pubblico (lex specialis) e dell'atto di concessione, da considerarsi quale fondamento giuridico di tipo contrattuale del trattamento dei dati (base giuridica del trattamento).

La finalità del trattamento è costituita appunto dallo svolgimento delle procedure di cui al PSR (Piano di Sviluppo Rurale) della Regione Lazio (Misura 19) per la realizzazione del PSL (Piano di Sviluppo Locale) elaborato dal GAL Aurunci e Valle dei Santi ed approvato dalla Regione e, nello specifico, dalla attuazione del presente bando di gara.

Il titolare del Trattamento è il GAL Aurunci e Valle dei Santi, in persona del Presidente, che si avvale di un professionista con competenze da DPO (responsabile della protezione dei dati).

I dati di contatto sono i seguenti:

- Sede legale: **Viale Vittorio Veneto, 5 – 03045 – Esperia (FR);**
- telefono: **(+39) 0776 284564;**
- e-mail istituzionale: **info@galauruncievalledeisanti.it;**
- PEC: **galauruncievalledeisanti@casellapec.com;**
- sito web: **https://www.galauruncievalledeisanti.it**

Il GAL, in esecuzione del PSL, e delle relative misure e sotto-misure, tratterà i dati personali (anagrafiche, dati fiscali, dati di contatto, ruoli, qualifiche) di titolari di impresa o legali rappresentanti ovvero di loro delegati/procuratori e responsabili di procedimento.

Il trattamento sarà limitato ai dati strettamente necessari ai fini della attuazione del presente avviso/bando e della esecuzione degli atti ad esso consequenziali e/o comunque collegati (concessione finanziamento). I dati dei destinatari di contributi europei saranno conservati per un tempo non eccedente dieci anni dalla conclusione della pratica. Qualora insorgesse un contenzioso, il tempo di conservazione predetto si considera decorrente dalla conclusione del contenzioso con provvedimento inoppugnabile.

I dati potranno essere comunicati, se previsto dalla normativa vigente o previo consenso da parte dell'interessato, alla Regione Lazio, al Ministero per le Politiche Agricole, alla Commissione Europea, all'Organismo Pagatore AGEA, a organismi indipendenti di certificazione e valutazione e ad altre Autorità pubbliche nell'ambito dei propri compiti istituzionali. I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi incaricati dal Titolare del trattamento di fornire prestazioni professionali, nonché ad istituti bancari.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha sempre diritto di accedere ai dati, di far correggere i dati (rettifica), ove imprecisi, ovvero ottenere la cd. minimizzazione. Posto che, tuttavia, il trattamento è necessario per l'espletamento dei bandi delle Misure di Aiuto, ne consegue che la cancellazione dei dati potrà essere ottenuta solo da coloro che non ottengono aiuti comunitari, ovvero che vi rinunziassero espressamente.

Ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai propri dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che Lo riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'articolo 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'articolo 18, paragrafo 1 del GDPR); l'interessato può altresì richiedere ed ottenere dal Titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); peraltro, l'interessato può opporsi in qualsiasi momento al

trattamento dei dati personali al ricorrere di situazioni particolari, salvo quanto espresso in termini di trattamento necessario per i beneficiari di aiuti comunitari: all'uopo, il soggetto interessato può revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale): siffatta tipologia di dati tuttavia non viene trattata per le finalità di cui alla presente informativa. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca della stessa conserva, comunque, la sua liceità.

L'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo e cioè all'Autorità Garante della privacy (www.garanteprivacy.it), per far valere propri diritti od interessi in tema di dati personali.

L'interessato è avvertito che, in alcuni casi, i dati dei beneficiari di erogazioni pubbliche saranno pubblicati sul sito internet del GAL Aurunci e Valle dei Santi, su organi ufficiali della regione (siti internet, BURL ecc.), solo perché imposto da norme di legge o di regolamento. Ciò avverrà secondo il criterio di minimizzazione.

Modalità di trattamento

Siffatti dati saranno trattati anche con mezzi automatizzati (digitale - informatico), ma limitatamente alle finalità istituzionali. Il sistema SIAN è lo strumento normale di raccolta e trattamento dei dati. Esso annovera le più importanti ed adeguate misure di sicurezza. Il trattamento potrà avvenire anche in formato analogico (tradizionale).

Il GAL Aurunci e Valle dei Santi si prefigge l'obiettivo di limitare al massimo la diffusione dei dati, anche laddove imposto per legge o per atto normativo, comunitario o nazionale. Ove possibile i dati saranno anonimizzati o pseudonominizzati. Non saranno trasferiti in paesi terzi, estranei alla UE.

Destinatari dei dati

I dati raccolti attraverso il Sistema saranno resi disponibili nei confronti dei Responsabili del Trattamento (ex articolo 28 del GDPR), che effettueranno l'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento.

Alcune operazioni di trattamento potrebbero essere altresì effettuate anche da altri soggetti terzi, ai quali il GAL Aurunci e Valle dei Santi affida talune attività, o parte di esse, funzionali all'erogazione dei servizi. Su tali ulteriori soggetti, designati come Responsabili del trattamento o autorizzati al trattamento, sono imposti da parte del GAL, mediante contratto o altro atto giuridico a norma del diritto dell'UE o degli Stati membri, opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative, con particolare riferimento all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati ex articolo 32 del GDPR. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Misure di sicurezza

Il GAL Aurunci e Valle dei Santi adotta tutte le misure di sicurezza adeguate alla protezione dei dati personali dei beneficiari e dei richiedenti aiuti comunitari in agricoltura. I dati non saranno trattati per alcuna altra finalità che quella in parola, salvo eventuale contenzioso che dovesse insorgere fra i beneficiari o richiedenti aiuto e l'Autorità di Gestione, ovvero altri Enti pubblici o assimilati, ovvero soggetti di partenariato pubblico/privato e lo stesso GAL.

Mancato conferimento del consenso ovvero sua revoca

Il mancato conferimento dei dati impedisce l'istruttoria e, quindi, l'accoglimento della domanda di aiuto.